



COMUNE DI CONDOFURI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

* * * * *

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE - SUAP

DISCIPLINARE D'INCARICO PER SERVIZI TECNICI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

(Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)

OGGETTO: **Lavori di ripristino infrastrutture (strade) che collegano Aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 30/10/2015 al 02/11/2015 nel Parco Nazionale dell'Aspromonte – CIG:**;
Disciplinare d'incarico per l'affidamento della progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Rif. Determinazione dell'Area Tecnica e Territorio Servizio I n. del

L'anno **DUEMILA**....., addì del mese di (... / ... /)
nella con la presente scrittura privata, fra i Signori:

- 1), nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio Servizio I, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Condofuri (RC) C.F. e P.IVA 00162630800, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato più brevemente **COMUNE**;
- 2) nato a il residente a In via Con studio professionale a In via iscritto con il numero all'Ordine/Collegio degli Provincia di di seguito indicato più brevemente **INCARICATO** o **TECNICO INCARICATO** proprio, in qualità di concorrente singolo;

PREMESSO CHE

- Il Comune di Condofuri intende procedere alla realizzazione dei lavori di ripristino infrastrutture (strade) che collegano Aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 30/10/2015 al 02/11/2015 nel Parco Nazionale dell'Aspromonte;
- L'ufficio tecnico comunale non è in grado di adempiere alla progettazione dei lavori di cui sopra per carenza di organico di personale tecnico;
 - difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
 - difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
- con Pec prot. n. del, trasmessa tramite Centrale di Committenza Asmecom, è stato richiesto un preventivo per l'esecuzione del servizio di cui in premessa al con sede in via CALABRIA, iscritto all'albo fornitori alla Centrale di cui sopra;
- con l'offerta il professionista succitato ha offerto l'esecuzione del servizio per un importo di € oltre oneri previdenziali e IVA ;
- con determinazione dell'Area Tecnica e Territorio Servizio I n. del l'incarico di che trattasi è stato affidato a
- sono state effettuate le verifiche di legge di cui agli artt. 36, commi 5 e 6, 80 del d.lgs. 50/2016 ovvero:
 - Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data e in atti al prot. com. n. del con il seguente risultato: Nulla;
 - Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato in data e in atti al prot. com. n. del con il seguente risultato: Nulla;

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Numero Protocollo Data richiesta Scadenza validità allegato alla presente, attestante la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;
 - Attestazione di regolarità fiscale, per l'accertamento di NON AVER commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di ufficio territoriale di in atti al prot. com. n. del ;
 - Inesistenza alla data odierna della presenza sul portale del Tribunale di Cancelleria fallimentare di procedura concorsuale in corso o pregressa;)
- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;
- ai sensi del DL 1/2012 convertito in L. 27/2012, che il Soggetto Incaricato ha in essere la seguente polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale:

eventualmente

- è stata presentata in data la dichiarazione della compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO

Il Comune di Condofuri (RC), di seguito denominato per brevità "Ente", e/o "stazione appaltante" a mezzo del costituito suo Responsabile, affida a l'esecuzione del servizio relativo a progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

L'attività andrà svolta nel rispetto delle normative in materia, comprese le linee Guida ANAC di riferimento nonché le istruzioni e le indicazioni del Rup.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.

Il progetto va redatto ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. da 17 a 23 del d.P.R. 207/2010).

Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà essere composto degli elementi grafici ed amministrativi previsti dalle norme richiamate.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovrà elaborare, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto preliminare/di fattibilità parametriche nel calcolo della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute all'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO:

Il progetto va redatto in conformità delle indicazioni, vincoli ed indirizzi del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dall'Amministrazione e in conformità dell'art. 23 comma 7 del D. Lgs 50/2010 e degli articoli da 24 a 32 del d.P.R. 207/2010. Tale progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica.

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso

l'utilizzo dei prezzi di riferimento.

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametricate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

L'Esecutore dovrà attivarsi presso i vari Enti al fine di concordare e definire la linea progettuale adoperandosi affinché i prescritti pareri vengano rilasciati nei tempi previsti per la consegna del progetto esecutivo e quindi lo stesso progetto, all'atto della consegna, sia elaborato in conformità ai pareri citati.

In numero 3 copie cartacee complete firmate in originale, più le copie da utilizzare per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, ecc. necessari.

PROGETTO ESECUTIVO:

Il progetto va redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previsti, nonché in sede di rilascio di altre autorizzazioni obbligatorie. Deve essere redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 207/2010.

Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametricate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

DIREZIONE DEI LAVORI:

Le attività di direzione dovranno avvenire ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e le linee guida ANAC riferite alla direzione lavori.

L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori.

In particolare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell'esecuzione parametricate nella determinazione della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

Ricade altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell'appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell'arte costruttiva.

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall'eventuale ispettore di cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell'attività di quest'ultimo.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:

A norma dell'art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, avendone i requisiti l'incaricato assumerà la responsabilità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Le fasi di svolgimento dell'incarico sono le seguenti:

- redazione del Piano per la Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 nonché all'art. 39 del DPR 207/2010 – in cinque copie di cui una sfasciolata;
- redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1/b D.Lgs. 81/2008 – in cinque copie di cui una sfasciolata;)
- attività di sorveglianza e controllo delle fasi di lavoro e della loro esecuzione nell'ambito della sicurezza e della salute dei lavoratori nel cantiere.

L'Esecutore con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 D.Lgs. 81/2008.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza presentato dall'Appaltatore, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; dovrà verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza delle eventuali imprese esecutrici (subappalti, subcontratti), assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento e con il piano operativo dell'Appaltatore medesimo, entro il termine previsto all'art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008. Qualora l'esito della verifica non sia positivo dovrà tempestivamente informare l'Appaltatore e l'Appaltante e proporre le modifiche necessarie.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di integrazione al piano della sicurezza presentate dall'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, le proposte si intendono accolte. Egli dovrà anche adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo nonché il cronoprogramma dei lavori, se necessario, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza e programmi esecutivi.

L'Esecutore deve svolgere una costante vigilanza nell'esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate.

L'Esecutore sarà tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza ed eventualmente su richiesta dell'Amministrazione, formali riferimenti concernenti l'andamento dell'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di rendere edotta l'Amministrazione del rispetto degli adempimenti enucleati dalla citata normativa e riferiti alla competenza del coordinatore per l'esecuzione.

L'affidatario è tenuto altresì a produrre, in modalità cartacea (due copie) ed informatica (una copia):

prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs.81/2008.

* * * * *

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee e lucidi:

- a) FATTIBILITA' 3 copie;
- b) DEFINITIVO 3 copie;
- c) ESECUTIVO 4 copie.

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:

– rilievi e progetto, – relazioni tecniche – elenco prezzi unitari – computi metrici estimativi – capitolati speciali.

- 1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:
 - preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi simili che supportino in questo formato);
 - in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).
- 2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
- 3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto **non vengano materialmente allegati**:

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
- le linee guida ANAC n. 1;
- il d.P.R.207/10;
- Richiesta di preventivo contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in atti al prot. com. del
- l'offerta economica per un importo di euro oltre oneri previdenziali del 4% e IVA 22% per il Servizio di cui in premessa e in cui vengono accettati i patti e le condizioni inserite nella richiesta di preventivo, occorrente per i lavori in oggetto;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;

ARTICOLO 2. DURATA

Il servizio avrà la seguente durata, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 22 e 23 e gli altri espressamente previsti nel capitolato o nel presente contratto.

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono così determinati:

- A. PROGETTO DI FATTIBILITA' gg. dalla stipulazione della presente convenzione di incarico;
- B. PROGETTO DEFINITIVO gg. dalla comunicazione dell'accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o comunque dall'approvazione del progetto preliminare;
- C. PROGETTO ESECUTIVO gg. dalla comunicazione dell'accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o comunque dall'approvazione del progetto definitivo

ARTICOLO 3. ARTICOLO 3 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

ARTICOLO 4. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto oggetto del contratto è di €. oltre oneri previdenziali del 4% di € più IVA %, a seguito dell'offerta presentata sulla cifra posta a base di gara, calcolata facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 17/06/2016.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo e da espresse previsioni di legge, il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante e onnicomprensivo.

Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguati all'importanza e alla complessità della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualunque ed/od ulteriore corrispettivo o compenso per rimborsi spese o altre forme di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

Sono esclusi altresì, con piena condivisione del tecnico incaricato, eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero entrare in vigore nel corso della validità del contratto, così come rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi. Rimane esclusa anche qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico qualunque ne sia la causa, qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

ARTICOLO 5. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

L'onorario verrà corrisposto a rate dietro presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell'Esecutore, che dovrà essere vistata dall'Ordine di competenza (se richiesto dall'Amministrazione), aventi le seguenti scadenze:

Progettazione:

- % del compenso relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- % del compenso relativo alla progettazione definitiva alla approvazione del progetto definitivo;
- % all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo e ad avvenuta presentazione della polizza di cui al successivo art.

In caso di appalto di progettazione ed esecuzione, per il pagamento del saldo occorre anche il completamento della fase di rilascio del parere, da parte dell'Esecutore, sul progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'approvazione del progetto ritardi oltre tre mesi dalla presentazione, si procederà ugualmente al pagamento del relativo compenso, se il progetto è ritenuto idoneo da parte del Responsabile di Procedimento.

Direzione dei lavori e coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza:

Le somme per onorario e spese, dovute per la direzione, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo nonché per il coordinamento della esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di cui al presente contratto, valutate a percentuale sui singoli importi degli stralci, saranno corrisposte, contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento, nella misura dell'.....% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili.

Il restante% verrà corrisposto dopo aver ottenuto il collaudo dei lavori per quanto riguarda la direzione, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo.

Per quanto riguarda invece il coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza il restante% verrà corrisposto all'emissione del conto finale.

L'Esecutore rimane comunque responsabile dell'acquisizione dei pareri favorevoli dei diversi organi competenti quali Vigili del Fuoco, CPVLPS, nulla osta sanitario, ecc.

ARTICOLO 6. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**) rilasciato in data

ARTICOLO 7. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'Esecutore svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. L'Esecutore dovrà fare riferimento alle indicazioni comprese nel documento preliminare alla progettazione e, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione e direzione lavori durante il loro svolgimento.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 81/2008 il progettista deve rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e deve scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

La progettazione, la direzione lavori e la contabilità dovranno risultare conformi, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi.

L'intera prestazione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili alla progettazione, appalto ed esecuzione di opere e lavori pubblici.

I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in lingua italiana.

I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

L'Esecutore resta obbligato all'osservanza delle norme ancora applicabili del d.P.R. 207/2010 e della normativa in materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale.

Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, in applicazione ai criteri ambientali minimi in vigore, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;

Inoltre, nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e allegati.

E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dall'espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. La firma degli elaborati progettuali da parte dei progettisti e del "progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche" comporta, fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 15 c. 13 d.P.R. 207/2010, la redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'art. 3 comma 1 lettere l) e m) del d.P.R. 207/2010 è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore". In tal caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del d.P.R. 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8. VARIAZIONI

Nel rispetto anche del criterio di cui all'art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell'art.106, comma 2 lett. b).

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice.

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, sempre che le stesse non siano imputabili direttamente o indirettamente al tecnico incaricato, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

Le variazioni, sospensioni, modifiche o simili devono essere concordate per iscritto e a nulla varrà l'eventuale dichiarazione del tecnico incaricato di aver ricevuto tali indicazioni dagli uffici o dallo stesso Rup qualora le stesse non siano poste per iscritto.

ARTICOLO 9. ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all'appalto.

Inoltre l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato e al presente contratto.

ARTICOLO 10. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Condofuri corrisponderà la somma offerta in sede di gara.

I pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, sono effettuati entro 30 giorni decorrenti dall'accertamento della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali e la trasmissione dei fondi dell'Ente Parco dell'Aspromonte.

ARTICOLO 11. PROPRIETÀ DEL PROGETTO

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Esecutore possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

ARTICOLO 12. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio/o nell'esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

ARTICOLO 13. ALTRE OBBLIGAZIONI E OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico, con il presente contratto, si obbliga:

a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'operatore economico – compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il solo responsabile.

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In tal senso l'affidataria ha prodotto polizza di responsabilità civile n. La polizza è stata prodotta dalla per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa; tale assicurazione dovrà rimanere in essere per tutta la durata della concessione. Il massimale assicurato è di euro¹ per R.C. Terzi e R.C. Dipendenti.

Oppure:

La polizza sarà presentata prima o contestualmente al progetto posto a base di gara, avendo così efficacia dalla data di inizio dei lavori sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza, esonera l'amministrazione dal pagamento del corrispettivo.

ARTICOLO 14. GARANZIA DEFINITIVA

¹ L'abrogato D.Lgs.163/06, all'art. 111, prevedeva un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

L'amministrazione non ha richiesto alcuna garanzia definitiva, in quanto si tratta di un appalto rientrante nella fattispecie di cui all'art.36, comma 2, lett. a).

ARTICOLO 15. PERSONALE IMPEGNATO E TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti una trattenuta dello 0,50% e se l'Appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

ARTICOLO 16. SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ARTICOLO 17. PENALITÀ

E' fatto obbligo all'operatore di concludere il servizio entro la data prestabilita. Il tecnico incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

— in caso di ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni si applicherà una penale pari a

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

L'appaltatore nei giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del canone/della fornitura. L'amministrazione comunale oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la **risoluzione** di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le **sanzioni** previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art.3 – comma 1- della citata Legge n. 136/2010:

	Istituto Bancario o Postale	Sede	Codice IBAN
1			
2			
3			
4			
5			

Oppure: Allo scopo l'operatore economico comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010, di cui alla comunicazione del prot. depositata agli atti,

e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:

Nome Cognome	Nato a	Residente a	Via	Cod. Fiscale

Oppure: e che l'elenco delle persone delegate ad operare sul medesimo conto è stato inviato dall'operatore economico con nota prot. del, depositata agli atti.

ARTICOLO 19. RECESSO

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

ARTICOLO 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L'ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Tale procedura si attiva in tutti i seguenti casi di grave inadempimento espressamente previsti nel presente capitolato e in particolare:

a) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 del presente contratto;

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La comunicazione conterrà altresì il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

ARTICOLO 21. CONTROVERSIE

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Reggio Calabria.

ARTICOLO 22. DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

ARTICOLO 23. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24. DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:

— L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001:

— Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto

— L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto

- Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.
L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

ARTICOLO 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento è il Comune di Condofuri.

Responsabile del trattamento è

ARTICOLO 26. CONTRATTO IN FORMA DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Per il COMUNE

l'INCARICATO

.....

.....